



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott. GIUSEPPE ALOISIO	Presidente
dott. ROMEO PALMA	Consigliere
dott. VALTER DEL ROSARIO	Consigliere- relatore
dott. SALVATORE CHIAZZESE	Consigliere
dott. GUIDO PETRIGNI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 152/A/2022

nel giudizio d'appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. **6719/R** del registro di segreteria, promosso da **Lo Turco Pancrazio** (c.f. LTRPCR52R04E014L), nato a Giardini Naxos (ME) il 4.10.1952, ivi residente in via Ischia, n.12, difeso dall'avv. Francesco Amalfa (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via Tre Monti, n.70, Milazzo),

avverso l'Ufficio di Procura Generale e la Procura regionale della Corte dei Conti per la Sicilia,

per ottenere la riforma della sentenza n.898/2021, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 31.8.2021;

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 9 giugno 2022 il consigliere relatore dott. Valter Del Rosario, l'avv. Francesco Amalfa per il sig. Lo Turco ed il Vice Procuratore Generale dott.ssa Maria Luigia Licastro.

FATTO

Con la sentenza n.898/2021 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, accogliendo l'istanza della Procura, ha condannato Lo Turco Pancrazio (ex sindaco del Comune di Giardini Naxos) a pagare al predetto Ente Locale la somma di € 55.039,60, da maggiorarsi di accessori (rivalutazione monetaria ed interessi legali, da calcolarsi secondo le modalità ivi specificate) e spese processuali (queste ultime da rifondersi allo Stato), a titolo di risarcimento del danno scaturito dagli illegittimi conferimenti di incarichi quale "esperto del sindaco" ad un soggetto esterno all'Ente. In particolare, aderendo alla prospettazione della Procura (che aveva limitato la visuale, ai concreti fini risarcitori, all'arco temporale per il quale non era ancora maturata la prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità), il Giudice di primo grado ha rilevato che il Lo Turco, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 14 della L.R. n.7/1992, con varie determinazioni emesse nel periodo 2014-2020 aveva (perseverando, peraltro, in una prassi da lui avviata sin dal 2011) conferito numerosi incarichi di "esperto del sindaco" in materia di normativa urbanistica a tale avv. Antonio Catalioto.

In realtà, le determinazioni sindacali:

n.43 del 31.12.2014, riguardante il periodo dall'1.1.2015 al 31.5.2015, con un esborso di € 5.709,60 (mandato di pagamento

n.1931 dell'11.12.2015);

n.33 del 24.8.2015, relativa al periodo dall'1.6.2015 al 30.11.2015, con un esborso di € 4.290,40 (mandato di pagamento n.475 del 25.2.2016);

n.10 del 12.2.2016, relativa all'anno 2016, con un esborso di € 9.999,60 (mandato di pagamento n.148 del 25.1.2017);

n.7 del 26.1.2017, riguardante l'anno 2017, con un esborso di € 10.000,00 (mandato di pagamento n.165 del 25.1.2018);

n.1 del 12.1.2018, relativa all'anno 2018, con un esborso di € 10.000,00 (mandato di pagamento n.439 del 19.3.2019);

n.2 del 15.1.2019, relativa all'anno 2019, con un esborso di € 10.000,00 (mandato di pagamento n.167 del 27.1.2020);

n.7 del 20.1.2020 e n.20 del 21.5.2020, riguardanti distinti periodi dell'anno 2020, comportanti esborsi di € 4.200,00 e di € 840,00 (mandati di pagamento n.1699 e n. 1700 del 20.11.2020);

erano assai generiche ed evanescenti, limitandosi a reiterare, nel corso degli anni, la medesima formula stereotipata, secondo cui il Catalioto avrebbe dovuto coadiuvare il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di programmazione, indirizzo e controllo in materia urbanistica, con riferimento alle problematiche connesse all'approvazione del Piano Regolatore Generale, al Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo ed alla realizzazione del porto turistico, senza, però, indicare le attività che l'esperto avrebbe dovuto concretamente svolgere, quali fossero gli specifici obiettivi e risultati che il sindaco intendeva, di volta in volta, conseguire,

nell'espletamento delle sue funzioni d'indirizzo politico-amministrativo, mediante il supporto dell'esperto designato, quali fossero i perduranti motivi che giustificavano il sistematico rinnovo del medesimo incarico.

D'altro canto, la notevole genericità delle determinazioni sindacali trovava puntuale corrispondenza nelle relazioni periodicamente inviate dall'esperto Catalioto al sindaco Lo Turco, anch'esse del tutto evanescenti e stereotipate in ordine sia alle attività asseritamente svolte (praticamente sempre del medesimo tipo in ogni periodo) sia ai risultati raggiunti (sostanzialmente inconsistenti) in ordine all'approvazione del P.R.G., al Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo, alla realizzazione del porto turistico.

Per di più, le relazioni trasmesse dall'esperto (mancavano quelle relative alle annualità 2018 e 2019) erano totalmente prive di riscontri documentali in ordine all'ipotetico supporto fornito al sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di programmazione e d'indirizzo politico-amministrativo in materia urbanistica, denotando esse piuttosto la prestazione, in via occasionale, di forme di ausilio ad uffici amministrativi nell'esercizio di funzioni gestionali nonché l'episodica partecipazione a riunioni varie con non meglio precisati dirigenti e funzionari comunali e regionali.

Conseguentemente, secondo il Giudice di primo grado, gli incarichi di esperto conferiti al Catalioto dovevano considerarsi non soltanto illegittimi ma anche privi di comprovata utilità per l'esercizio delle peculiari funzioni di pertinenza del sindaco, con conseguente

ingiustificato spreco di risorse finanziarie pubbliche.

D'altro canto, talune attività asseritamente svolte dal Catalioto nell'anno 2017, con riferimento a problematiche inerenti alla raccolta dei rifiuti ed agli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, apparivano palesemente esulanti dall'oggetto dell'incarico di esperto, che era stato individuato nella relativa determina sindacale come attinente alla materia urbanistica.

Peraltro, secondo il Giudice di primo grado, alla genericità ed all'evanescenza delle determinazioni sindacali di conferimento degli incarichi al Catalioto nonché alla genericità, all'evanescenza ed alla carenza di riscontri documentali, caratterizzanti le relazioni dell'esperto, circostanze evidenti sin dall'origine, non avrebbe potuto certamente supplire la relazione postuma inviata alla Procura, su sollecitazione dello stesso Lo Turco, dal segretario generale del Comune di Giardini Naxos, anch'essa, comunque, sfornita di congrui riscontri documentali.

Il Giudice di primo grado ha, quindi, ravvisato la colpa grave nei comportamenti del sindaco Lo Turco per aver conferito, durante un lungo arco temporale, al Catalioto numerosi e ripetitivi incarichi di esperto, rivelatisi non soltanto illegittimi ma anche privi di effettiva utilità per il Comune, con conseguente insorgenza di danno erariale pari ad € 55.039,60, somma corrispondente all'ammontare dei compensi erogati al medesimo esperto.

* * * * *

Avverso la sentenza n.898/2021 ha proposto appello il Lo Turco,

avvalendosi del patrocinio dell'avv. Amalfa.

In primo luogo, il Lo Turco ha sostenuto che non sarebbero condivisibili le contestazioni rivoltegli dalla Procura e dal Giudice di primo grado in ordine alla genericità ed all'evanescenza degli incarichi di esperto da lui conferiti al Catalioto, considerato che:

l'art. 14 della L.R. n.7/1992, nella sua formulazione originaria, non prescriveva espressamente che il sindaco dovesse specificare nel provvedimento di nomina l'oggetto e le finalità dell'incarico e le relative modalità di espletamento da parte dell'esperto;

soltanto con l'art. 9, comma 1, della L.R. n.5/2021 è stato chiaramente previsto che tali elementi vanno indicati nella determina di conferimento dell'incarico;

in ogni caso, eventuali profili d'illegittimità dei provvedimenti amministrativi di nomina dell'esperto non potrebbero comportare automaticamente l'insorgenza di un danno erariale.

Sotto altro profilo, il Lo Turco ha sostenuto che il Giudice di primo grado:

si sarebbe limitato ad affermare che non era affatto dimostrato che l'operato dell'esperto fosse stato effettivamente volto a fornire supporto al sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di programmazione, d'indirizzo politico-amministrativo e di controllo in materia urbanistica, dovendo piuttosto ritenersi che il medesimo avesse prestato occasionalmente ausilio ad uffici amministrativi nell'espletamento di funzioni gestionali, tanto più che le relazioni periodicamente trasmesse dal Catalioto erano evanescenti e prive di

congrui riscontri documentali in ordine alle attività concretamente svolte ed ai risultati conseguiti;

avrebbe escluso, senza addurre congrua motivazione, che talune attività di collaborazione svolte nel 2017 dal Catalioto per la risoluzione di problematiche inerenti alla raccolta dei rifiuti ed alla determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali fossero attinenti all'incarico di esperto in materia urbanistica, conferitogli dal sindaco.

Peraltro, ad avviso del Lo Turco, la circostanza che gli incarichi conferiti al Catalioto riguardassero la materia urbanistica non avrebbe potuto impedire che il sindaco si avvalesse dell'esperto anche per la risoluzione di problematiche di altro genere.

In tale contesto, non assumerebbero significativa rilevanza, in ordine al configurarsi della fattispecie di danno erariale, neppure le circostanze, stigmatizzate dal Giudice di primo grado, del sistematico rinnovo, per vari anni e senza congrua motivazione, del medesimo incarico di esperto al Catalioto e dell'omessa trasmissione al Consiglio Comunale delle relazioni annuali del sindaco sulle attività svolte dall'esperto da lui nominato.

D'altro canto, l'art. 14 della L.R. n.7/1992 non prevedeva specifiche modalità di redazione delle relazioni da parte dell'esperto né imponeva l'invio di documentazione dimostrativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti, considerato che l'operato dell'esperto poteva consistere anche nella formulazione, oralmente ed informalmente, di consigli e pareri o nella mera partecipazione a

riunioni varie.

Proseguendo nell'esposizione delle proprie doglianze, il Lo Turco ha sostenuto che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente negato rilevanza alla relazione trasmessa in data 19.4.2021 dal Segretario Generale del Comune alla Procura, relazione che avrebbe, addirittura, valenza di atto pubblico, contestabile soltanto mediante proposizione di querela di falso.

In tale relazione, infatti, il Segretario Generale aveva riferito, ex post, che l'esperto Catalioto:

avrebbe coadiuvato il sindaco nei rapporti con gli Uffici comunali coinvolti nelle procedure inerenti all'approvazione del Piano Regolatore Generale, nell'attuazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo, nella realizzazione del porto turistico;

avrebbe fornito supporto al sindaco nei rapporti con gli Organi regionali, aventi competenze nelle medesime materie;

si sarebbe occupato nell'anno 2017 di talune problematiche attinenti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, nel cui ambito s'erano verificate inadempienze da parte delle ditte appaltatrici, ed agli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, essendo insorti contenziosi in sede amministrativa e giudiziaria con operatori che pretendevano l'adozione di varianti ai regolamenti in vigore;

avrebbe affrontato questioni riguardanti fattispecie di abusivismo edilizio e di occupazione di terreni privati;

avrebbe curato i rapporti con l'Assessorato regionale ai Beni Culturali e con la direzione del Parco Archeologico di Naxos per il migliore

utilizzo di tale struttura.

Sulla scorta di tali elementi, il Lo Turco ha sostenuto che le attività svolte dall'esperto avrebbero, comunque, arrecato vantaggi al Comune, dei quali si sarebbe dovuto tener conto in sede di quantificazione del presunto danno risarcibile.

Infine, il Lo Turco ha affermato che i suoi comportamenti non sarebbero stati connotati da colpa grave, avendo egli operato in buona fede e nell'interesse dell'Amministrazione comunale.

D'altro canto, sulle determinazioni di conferimento degli incarichi al Catalioto erano stati apposti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei competenti funzionari mentre il Segretario Generale ed il Consiglio Comunale non avevano mai formulato particolari rilievi in proposito.

Peraltro, durante il suo mandato come sindaco erano state rispettate le previsioni del Piano di Riequilibrio Finanziario in corso di attuazione ed erano state ridotte, rispetto al passato, le spese per remunerare gli esperti.

Conclusivamente, il Lo Turco ha chiesto:

in via principale, d'essere assolto da ogni addebito;

in subordine, l'applicazione in suo favore del potere riduttivo.

* * * * *

La Procura Generale ha depositato le proprie conclusioni, confutando analiticamente i motivi d'appello prospettati dal Lo Turco e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

DIRITTO

Il Collegio Giudicante reputa che l'appello proposto dal Lo Turco sia privo di giuridico fondamento.

In primo luogo, si osserva che non vengono ad assumere significativa rilevanza, ai fini della risoluzione della "vexata quaestio", le circostanze, addotte dal Lo Turco, secondo cui:

l'art. 14 della L.R. n.7/1992, nella sua formulazione originaria, non prescriveva espressamente che il sindaco dovesse specificare l'oggetto e le finalità dell'incarico e le relative modalità di espletamento da parte dell'esperto;

soltanto l'art. 9, comma 1, della L.R. n.5/2021 avrebbe chiaramente previsto, per la prima volta, che tali elementi vanno indicati nella determinazione di conferimento dell'incarico.

A tal proposito, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente evidenziato, da tempo immemorabile, la necessità che nei provvedimenti di conferimento di incarichi ad esperti, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.7/1992, siano specificamente indicati le finalità, l'oggetto, le caratteristiche dell'attività da svolgere e la correlativa qualificazione professionale del soggetto designato e ciò in conformità sia ai principi generali dell'ordinamento, desumibili dall'art. 97 della Costituzione e dalla L. n.241/1990, che impongono a tutti pubblici amministratori e funzionari di tenere comportamenti assolutamente trasparenti, imparziali ed improntati ai canoni della ragionevolezza, dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, sia alle norme di contabilità pubblica, le

quali prescrivono che le acquisizioni, da parte della P.A., di forniture di beni e di prestazioni di servizi debbano effettivamente rispondere al soddisfacimento di specifiche esigenze d'interesse pubblico e debbano essere adeguatamente documentate e verificabili.

Opinare diversamente, ossia ritenere (come prospettato dal Lo Turco) che, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 9 della L.R. n.5/2021, il provvedimento di conferimento dell'incarico ad un esperto potesse essere formulato dal sindaco in maniera generica ed evanescente, equivarrebbe a considerare, in maniera palesemente irrazionale, legittimi taluni comportamenti, in realtà, sideralmente lontani dai suddetti principii fondamentali dell'ordinamento giuridico nonché provvedimenti sostanzialmente arbitrari, tanto più in un contesto caratterizzato, da un lato, dalla scelta prevalentemente fiduciaria del soggetto incaricato e, da un altro lato, dalla notevole entità dell'onere economico che viene addossato alle finanze dell'Ente pubblico.

D'altro canto, dalla stessa formulazione originaria dell'art. 14 della L.R. n.7/1992 si evince che:

uno dei presupposti indefettibili per la legittimità del conferimento di un incarico a tempo determinato ad un esperto esterno all'Amministrazione è costituito dalla sua concreta finalizzazione all'espletamento di attività di supporto, che siano realmente connesse all'esercizio da parte del sindaco delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e di controllo in una materia di sua specifica competenza;

a tale peculiare esigenza deve corrispondere il possesso, da parte dell'esperto, di documentate professionalità ed esperienza in una determinata disciplina tecnica o giuridica.

Ne consegue che la genericità e l'evanescenza del provvedimento di conferimento dell'incarico all'esperto, nella parte riguardante le finalità, l'oggetto e le caratteristiche dell'attività da svolgere a supporto delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo del sindaco in una determinata materia, con conseguente possibilità di utilizzare il medesimo esperto come una sorta di "factotum", investito anche di compiti gestionali, non viene a configurarsi soltanto come mera illegittimità del provvedimento amministrativo ma costituisce rilevante indizio della giuridica inutilità e, quindi, della dannosità della spesa, che l'Ente ha dovuto sostenere per effetto della violazione della "ratio" della norma attributiva della facoltà di nominare esperti del sindaco.

D'altro canto, proprio in tale ottica viene ad assumere rilevanza particolarmente significativa la circostanza che, con la recente sentenza n.70/2022, la Corte Costituzionale abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della L.R. n.5/2021 (entrata in vigore successivamente al verificarsi dei fatti oggetto del presente giudizio di responsabilità amministrativa, riguardante il Lo Turco), con cui, in sede di modifica dell'art. 14 della L.R. n.7/1992, era stata prevista la possibilità di nominare esperti anche per l'espletamento di "attività di supporto agli uffici, in materie di particolare complessità, per le quali l'Ente Locale abbia

documentabili carenze delle specifiche professionalità”.

Altro principio basilare enunziato dalla giurisprudenza, sempre tenuto conto dei canoni di ragionevolezza, trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia, ai quali deve costantemente uniformarsi l'azione amministrativa, è quello secondo cui, in occasione del rinnovo o della reiterazione di un incarico già conferito ad un esperto, va accertata la persistenza delle specifiche esigenze che avevano dato luogo all'affidamento del precedente incarico e ciò anche e soprattutto alla luce di una verifica obiettiva e ponderata delle attività effettivamente svolte dall'esperto e del livello di conseguimento degli obiettivi prefissati, essendo palesemente inutile e sinanche arbitrario reiterare un incarico che non abbia sortito apprezzabili risultati, debitamente documentati.

Ciò premesso, il Collegio Giudicante, esaminata la documentazione acquisita al fascicolo processuale, rileva che, come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado, i provvedimenti con cui il sindaco Lo Turco ha rinnovato, per parecchi anni, l'incarico di esperto all'avv. Catalioto erano effettivamente assai generici ed evanescenti, limitandosi a reiterare la medesima formula stereotipata, secondo cui tale esperto avrebbe dovuto coadiuvare il sindaco nell'esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo e controllo in materia urbanistica, con riferimento alle problematiche connesse all'approvazione del Piano Regolatore Generale, al Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo ed alla realizzazione del porto turistico, senza, però, indicare quali fossero le attività che l'esperto

avrebbe dovuto concretamente svolgere, quali fossero gli specifici obiettivi ed i risultati che il sindaco intendeva, di volta in volta, conseguire, nell'espletamento delle sue funzioni d'indirizzo politico-amministrativo, mediante il supporto dell'esperto designato, quali fossero i perduranti motivi del sistematico rinnovo del medesimo incarico.

D'altro canto, il Collegio Giudicante rileva che la notevole genericità delle determinazioni sindacali trova puntuale corrispondenza nell'analisi delle relazioni periodicamente inviate (mancano quelle relative alle annualità 2018 e 2019) dall'esperto Catalioto al sindaco Lo Turco, le quali risultano anch'esse del tutto evanescenti e stereotipate, in ordine sia alle attività asseritamente svolte (praticamente sempre del medesimo tipo in ogni periodo) sia ai presunti risultati conseguiti, sostanzialmente inconsistenti, considerato, tra l'altro, che, nell'arco di circa un decennio, non è stato approvato il nuovo P.R.G., non è stata data adeguata attuazione al Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo, non è stato realizzato il porto turistico.

Per di più, e ciò appare assai emblematico, le relazioni trasmesse dall'esperto appaiono totalmente prive di specifici riferimenti nonché di idonei riscontri documentali, in ordine al supporto che egli avrebbe concretamente fornito al sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di programmazione e d'indirizzo politico-amministrativo in materia urbanistica.

D'altro canto, non è dato comprendere (né il Lo Turco in sede

d'appello ha fornito plausibili delucidazioni in proposito) quale fosse l'effettiva attinenza rispetto alla materia "urbanistica" di talune attività che sarebbero state svolte dal Catalioto nell'anno 2017, con riferimento alle problematiche della raccolta dei rifiuti e degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.

Il Collegio Giudicante reputa, altresì, che, a fronte della notevole genericità e dell'evanescenza sia delle determinazioni sindacali di nomina dell'esperto Catalioto sia delle relazioni trasmesse da quest'ultimo, per di più prive di riscontri documentali, non possa assumere alcuna apprezzabile rilevanza, in funzione "suppletiva" delle riscontrate carenze dei suddetti atti, la relazione postuma (anch'essa, peraltro, sfornita di oggettivi riscontri documentali), che è stata inviata, nella fase istruttoria, alla Procura della Corte dei Conti, su sollecitazione dello stesso Lo Turco, dal Segretario Generale del Comune di Giardini Naxos.

A parte il fatto che tale relazione, contrariamente a quanto impropriamente asserito dal Lo Turco, non è assolutamente configurabile come "atto pubblico", ai sensi e per gli effetti dell'art. 2700 del c.c., mancando i presupposti ivi tassativamente previsti, appare evidente che, mediante essa, il Lo Turco abbia tentato (in una comprensibile ottica difensiva) di fornire indirettamente generiche giustificazioni "ex post" a comportamenti pregressi, rivelatisi inequivocabilmente illegittimi e forieri di danno erariale.

Il Collegio Giudicante reputa, dunque, che siano pienamente condivisibili le argomentazioni con cui il Giudice di primo grado ha

ravvisato:

la sussistenza di un danno patrimoniale, ammontante ad € 55.039,60, arrecato dal sindaco Lo Turco al Comune di Giardini Naxos, mediante la sistematica reiterazione, nel periodo 2015/2020, di generici ed evanescenti incarichi di esperto all'avv. Catalioto, incarichi rivelatisi non soltanto non conformi alla "ratio" sottesa all'art. 14 della L.R. n.7/1992 ma anche privi di comprovata utilità, giuridicamente apprezzabile;

profili di colpa grave nei comportamenti tenuti dal Lo Turco, considerato che, in presenza di chiare disposizioni normative, che hanno previsto determinati presupposti per il conferimento, da parte del sindaco di un Ente Locale, di incarichi di consulenza o di collaborazione ad esperti esterni, e di consolidata giurisprudenza in materia, va indubbiamente censurato il comportamento dell'amministratore che abbia violato quelle disposizioni con inescusabili negligenza e superficialità, onerando l'Ente di spese superflue, che avrebbero dovuto essere evitate.

In tale contesto, il Collegio Giudicante reputa, altresì, necessario ribadire che, come sottolineato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, ove vengano trasgredite le norme che hanno previsto determinati presupposti o limiti per il conferimento, da parte di un Ente Pubblico, di incarichi di consulenza o di collaborazione a soggetti esterni, ivi compresi gli "esperti del sindaco", la spesa che sia stata sostenuta per l'erogazione dei relativi compensi viene a configurarsi (salve evenienze eccezionali, debitamente documentate)

come foriera di danno erariale, mentre le prestazioni rese dal consulente o dal collaboratore debbono ritenersi prive di giuridica apprezzabilità nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa promosso a carico di chi aveva illegittimamente affidato l'incarico (v., ex plurimis, Sez. Appello Sicilia: sentenze nn. 389/2014, 27/2016, 48/2017, 21/2019, 65/2019, 147/2021, 17/2022). Opinando diversamente, infatti, potrebbero essere agevolmente eluse le prescrizioni imposte dal legislatore al fine di ridurre o perlomeno contenere le spese sostenute dagli Enti Pubblici per l'utilizzo di soggetti esterni, di razionalizzare l'impiego delle modeste risorse finanziarie disponibili, tanto più in un contesto di grave e persistente crisi economica, e di puntellare i precari equilibri dei bilanci delle Amministrazioni, specialmente di quelle locali.

* * * * *

Il Collegio Giudicante reputa, conclusivamente, che debba essere respinto l'appello proposto dall'ex sindaco Pancrazio Lo Turco avverso la sentenza n.898/2021, che ha condannato il medesimo al risarcimento del danno, in favore del Comune di Giardini Naxos, nella misura di € 55.039,60, da maggiorarsi degli accessori.

Debbono intendersi "assorbite" le ulteriori argomentazioni difensive prospettate dal Lo Turco (peraltro, già motivatamente respinte dal Giudice di primo grado), in quanto ritenute da questa Corte prive di significativa rilevanza per la decisione del presente giudizio.

In base al principio della "soccombenza legale", il Lo Turco va condannato alla rifusione, in favore dello Stato, anche delle spese

inerenti al presente giudizio d'appello.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Lo Turco Pancrazio avverso la sentenza n.898/2021, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 31.8.2021, le cui statuizioni di condanna a carico del medesimo restano, quindi, integralmente confermate.

Il Lo Turco è, altresì, condannato alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese inerenti al presente giudizio d'appello, liquidate, a cura della Segreteria, in complessivi € 80,00.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 giugno 2022.

L'ESTENSORE

(f.to Valter Del Rosario)

IL PRESIDENTE

(f.to Giuseppe Aloisio)

Depositata in Segreteria

Palermo, 05/09/2022

Il Funzionario Preposto

(f.to Dott.ssa Pietra Allegra)

Annotatione ai sensi dell' art. 31, comma5, c.g.c.

Originale sentenza € 80,00

Totale spese € 80,00

Palermo, 05/09/2022

Il Funzionario Preposto
f.to Dott.ssa Pietra Allegra